Studio BBM Associati

PREMI DI RISULTATO PER I DIPENDENTI ALL'1%:CONVIENE ANCORA CONVERTIRLI IN WELFARE?

Parte 2

N. 206 | 6 Novembre 2026 | Paghe e lavoro

Nel BBM Aggiorna di oggi si completa la trattazione del tema iniziato ieri.

È sui numeri esaminati nel BBM Aggiorna di ieri che deve concentrarsi la comunicazione interna tra datore di lavoro e dipendenti, perché il lavoratore medio percepisce **l'1 per** cento e **non percepisce il 9,19**. Proprio perché il vantaggio individuale si è ridotto, negli accordi di secondo livello si è diffuso il cosiddetto bonus di conversione: una quota aggiuntiva di credito welfare riconosciuta a chi opta per la conversione, con cui l'azienda restituisce al lavoratore parte del risparmio contributivo che consegue.

La clausola va prevista espressamente nell'accordo.

Il rovescio della medaglia: il montante previdenziale

C'è un aspetto che raramente entra nelle simulazioni consegnate ai lavoratori e che invece andrebbe esplicitato**. Il premio in denaro, pur tassato con imposta sostitutiva, resta retribuzione imponibile ai fini previdenziali e concorre quindi al montante contributivo del lavoratore; il premio convertito in welfare no**. Per un dipendente giovane la differenza è trascurabile, per uno prossimo alla pensione può essere meno indifferente di quanto la sola convenienza netta suggerisca.

La segnalazione non sposta la convenienza immediata, ma rende la scelta consapevole ed evita contestazioni successive sulla qualità dell'informazione fornita.

Il correttivo esiste ed è previsto dalla stessa disciplina dei premi.

I contributi versati a casse di assistenza sanitaria e a forme pensionistiche complementari per scelta del lavoratore in sostituzione del premio non concorrono a formare il reddito neppure se eccedono i rispettivi limiti ordinari. Il lavoratore può quindi destinare una quota del premio alla previdenza complementare, ricostituendo per quella via una parte dell'accantonamento, e conservare integri i plafond ordinari di 3.615,20 euro per l'assistenza sanitaria e di 5.300 euro per la previdenza complementare.

La conversione parziale con destinazione previdenziale: ESEMPI

Situazione di fatto. Beta Srl: 40 dipendenti, eroga in base all'accordo aziendale un premio di 2.500 euro. Un impiegato cinquantacinquenne, con reddito 2025 di 34.000 euro, deve scegliere entro il termine previsto dall'accordo.

Problema. Quale combinazione massimizza il beneficio senza azzerare l'accantonamento previdenziale?

Soluzione. In denaro, il premio sconta 229,75 euro di contributi e 22,70 euro di imposta, con un **netto di 2.247,55** euro.

Destinando 1.500 euro alla previdenza complementare e 1.000 euro al credito welfare:

- il lavoratore non subisce alcun prelievo, alimenta la propria posizione previdenziale e lascia intatto il plafond ordinario di 5.300 euro per gli altri versamenti dell'anno.
- L'azienda risparmia la contribuzione datoriale sull'intero importo.

La scelta va formalizzata per iscritto e resa irrevocabile nei termini fissati dall'accordo.

Che cosa fare nell'immediato

Prima di applicare l'imposta sostitutiva in busta paga, la verifica non è negoziabile: l'accordo di secondo livello deve risultare depositato telematicamente entro trenta giorni dalla sottoscrizione, e l'omissione non è sanabile a posteriori. Per le erogazioni del 2027 conviene aggiornare gli accordi in scadenza entro l'esercizio, prevedendo la clausola di conversione, l'eventuale bonus e i termini di esercizio dell'opzione. E consegnare al lavoratore una simulazione comparata: è il modo più semplice per rendere la scelta informata e per documentare che lo è stata.

Lo Studio resta a completa disposizione.

Versione online: https://bbmassociati.it/newsletter/premi-di-risultato-per-i-dipendenti-all1conviene-ancora-convertirli-in-welfare-seconda-parte/